

Rivista Diocesana Torinese

Periodico Ufficiale per gli Atti dell'Arcivescovo e della Curia

Venerabili Fratelli,

Come già a tutti è noto col giorno 8 del prossimo mese di Agosto va in vigore il N. 34 del Concordato tra la Santa Sede e il Regno d'Italia relativo alla celebrazione del Sacramento del Matrimonio, al quale sono riconosciuti gli effetti civili. Per la retta esecuzione del Concordato furono necessarie disposizioni particolari da parte di ambedue le Autorità Ecclesiastica e Civile.

Infatti la S. Congregazione dei Sacramenti per ordine e coll'approvazione del Sommo Pontefice in data 1° Luglio corrente ha emanato una Istruzione, che regola e disciplina d'or innanzi la celebrazione del Sacramento del Matrimonio, tenendo pure conto delle modifiche recate dalla legge civile sul Matrimonio in data 27 Maggio 1929 N. 847.

Essendo indispensabile e urgente per tutti i Parroci la cognizione di tutte queste Istruzioni e disposizioni sia ecclesiastiche che civili, mi affretto a comunicarvele raccomandando vivamente specialmente ai carissimi Parroci di leggerle e ponderarle attentamente, onde possiate conformarvi pienamente alle medesime fin dal primo giorno in cui andranno in vigore, considerando i gravissimi interessi morali e sociali, che si collegano alla celebrazione di un così importante Sacramento.

Importa bensì moltissimo che badiate alle istruzioni e disposizioni sia canoniche che civili, però non dovete trascurare i molteplici formulari che ci sono proposti per la retta osservanza delle leggi stesse. Per l'uniformità nella esecuzione di quanto sopra, vi avverto che la stampa dei formulari opportuni fu ordinata già dalla Curia Arcivescovile, alla quale perciò unicamente se ne commette la distribuzione. Siate solleciti di procurarveli in tempo, in modo che per l'8 agosto abbiate i registri nuovi in conformità della Legge. Che se qualcuno volesse usare i registri vecchi almeno fino al termine dell'anno, dovrà completarli e correggerli in modo che corrispondano esattamente ai formulari nuovi.

Siccome le presenti disposizioni modificano la procedura finora seguita nelle parrocchie della città di Torino, ci riserviamo di dare alle medesime norme opportune dopo di avere sentito l'On. Consiglio del Collegio. Valendoci della facoltà del Canone 1025 autorizziamo i Parroci estra urbani a sostituire la pubblicazione orale dei Matrimoni con l'affissione *ad valvas ecclesiarum* a norma del precitato canone e col formulario apposito, facendo rilevare che, prima dell'affissione, il Parroco deve esaminare gli sposi ed i testi secondo i rispettivi formulari, e deve possedere tutti i documenti richiesti.

Gratia Domini nostri Iesu Christi sit cum omnibus vobis.

Torino, 20 Luglio 1929.

Vostro aff.mo in G. C.

* GIUSEPPE Card. Arcivescovo.

SACRA CONGREGAZIONE DEI SACRAMENTI

(A. A. S. XXI n. 8)

ISTRUZIONE

Ai RR.mi Ordinari d'Italia e per essi ai parroci circa l'esecuzione dell'art. 34 del Concordato stipulato tra la Santa Sede ed il Regno d'Italia l'11 febbraio 1929, relativo alla celebrazione del matrimonio agli effetti civili, secondo pure il disposto della legge del 27 Maggio 1929, n. 847, sul matrimonio.

Il Concordato felicemente stipulato l'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede ed il Governo d'Italia, nell'art. 34, stabilisce che lo Stato Italiano riconosce al Sacramento del Matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili.

In esecuzione di tale convenzione lo Stato Italiano, con legge del 27 Maggio 1929, n. 847, ha dato le necessarie disposizioni al riguardo.

Questa Sacra Congregazione, in conformità agli augusti voleri del Santo Padre, ad essa comunicati con dispaccio della Segreteria di Stato in data 8 Marzo 1929, dirige ai RR. Ordinari e Parroci d'Italia la presente Istruzione per l'esatta applicazione del citato art. 34 del Concordato, tenuto presente il testo della suddetta legge, principalmente nello spirito che la informa.

Per intelligenza e norma degli stessi R.mi Ordinari, si premette che con la citata Legge, nel capo I « Modificazioni al titolo V del libro I del Codice Civile », non si è voluto legiferare sul matrimonio religioso (al quale sono attribuiti gli effetti civili) che, come tale, è solo disciplinato dal diritto canonico, ma sul cosiddetto matrimonio civile al quale lo Stato non ha rinunciato, pur accostandosi ed anche uniformandosi, in materia di impedimenti, al Codice di diritto canonico.

Inoltre, a facilitare il compito dei R.mi Ordinari e a rendere uniformi in tutte le parrocchie d'Italia le pratiche riguardanti la celebrazione del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico e le relazioni tra i parroci e gli ufficiali dello stato civile, alla presente istruzione si unisce il formulario del quale le Curie ed i parroci dovranno diligentemente far uso nella applicazione delle nuove norme che regolano l'istituto matrimoniale in Italia

CAPO I.

Dell'obbligo per gli sposi cattolici di celebrare il solo matrimonio religioso.

1. — I cattolici che intendono contrarre matrimonio, sono gravemente obbligati a celebrare il solo matrimonio religioso, dal quale si ottengono gli effetti civili, non essendovi alcuna ragione, scusa o pretesto di ometterlo. attese le cautele di cui la Chiesa l'ha circondato per renderlo in tutto atto a conseguire il suo scopo religioso e sociale.

2. — Qualora gli sposi cattolici osassero contrarre civilmente, sia pure con l'intenzione di celebrare in appresso il matrimonio religioso, saranno trattati come pubblici peccatori ed il parroco si regolerà a norma del canone 1066.

CAPO II.

Delle pubblicazioni matrimoniali.

3. — La richiesta delle pubblicazioni nella casa comunale, oltrechè dalle persone indicate nell'art. 73 del Codice Civile, deve farsi in iscritto anche dal parroco proprio al quale spetta la celebrazione del matrimonio a norma del can. 1023, paragrafo 1.º (art. 6 capov. 2 della legge 27 Maggio 1929, n. 847).

Nel caso che il parroco sia impedito, la richiesta verrà fatta da chi legittimamente lo sostituisce all'effetto della celebrazione del matrimonio.

4. — Il parroco, peraltro, non richiederà, d'ordinario, le dette pubblicazioni, se prima non abbia adempiuto le altre prescrizioni del diritto, riguardanti lo stato libero degli sposi, la dispensa da eventuali impedimenti la libertà di consenso, l'istruzione religiosa dei medesimi, i loro documenti di Battesimo e di Cresima, il permesso della Curia nei luoghi dove vige l'obbligo di tale permesso e nei casi in cui questo permesso è richiesto dal diritto o dalla presente istruzione.

5. — Il parroco spiegherà agli interessati, che essi non devono chiedere le pubblicazioni da farsi nella casa comunale prima che siano state compiute le pratiche da premettersi alla celebrazione del matrimonio, avvertendoli che senza la sua richiesta, la loro non avrebbe effetto (Legge cit., art. 6, capov. 2).

6. — Per ciò che riguarda la durata delle pubblicazioni, se esse saranno fatte a viva voce dal parroco, dureranno ordinariamente quindici giorni (can. 1024)

E' opportuno però che gli Ordinari, avvalendosi della facoltà loro concessa dal can. 1025, permettano ai parroci, dove ciò consiglino circostanze di luogo e di persone, di fare le pubblicazioni per affissione all'ingresso della chiesa, nel qual caso queste dureranno otto giorni con l'inclusione di due feste di precetto.

A norma del canone 1030, prima di procedere alla celebrazione del matrimonio, se non interviene una grave causa, si faranno trascorrere tre giorni dall'ultima pubblicazione, ovvero dall'ultimo giorno dell'affissione.

7. — Sotto il nome di parroco qui e nelle seguenti disposizioni si intende qualunque sacerdote che eserciti la cura d'anime con giurisdizione parrocchiale (can. 451, paragr. 2) non esclusi i cappellani militari, i quali hanno giurisdizione parrocchiale, non territoriale, ma personale, regolata dai rispettivi decreti.

Tanto l'Ordinario del luogo, quanto l'Ordinario militare possono in qualche caso avocare a sè l'esercizio delle suddette facoltà.

8. — La domanda, come pure l'atto di pubblicazione, indicheranno:

1.o - il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita, il domicilio degli sposi;

2.o - se sono maggiori o minori di età;

3.o - il nome, il cognome, la professione ed il domicilio dei genitori.

9. — Le pubblicazioni saranno fatte dal parroco proprio, a norma del can. 1023, paragrafo 1.

10. — A giudizio dell'Ordinario (can. 1023 paragr. 2) le pubblicazioni canoniche potranno farsi in diverse parrocchie, quando uno o entrambi gli sposi, dopo la pubertà sian vissuti almeno sei mesi in altra parrocchia.

Il parroco proprio farà la richiesta delle pubblicazioni al solo ufficiale di stato civile del luogo della sua parrocchia.

11. — Se il matrimonio si dovrà celebrare all'estero fra due italiani o tra un italiano ed uno straniero, le pubblicazioni si faranno tanto nella parrocchia dell'attuale domicilio o quasi domicilio, quanto nella propria parrocchia in Italia.

Se uno o entrambi gli sposi non abbiano più il domicilio in Italia, le pubblicazioni si faranno nella parrocchia di origine o altrove, a giudizio dell'Ordinario, a norma del can. 1023 paragrafo 2 sopra ricordato.

12. — Nelle pubblicazioni si farà espressa menzione:

1.o - Se gli sposi, legati da qualche impedimento canonico, abbiano chiesta ed ottenuta la necessaria dispensa dalla competente autorità ecclesiastica;

2.o - Se siano intervenuti o una sentenza di nullità di matrimonio o una dispensa da matrimonio rato e non consumato o altri provvedimenti resi esecutivi;

3.o - Se, nonostante l'opposizione e le non concordanti disposizioni di legge, sia stata concessa dall'Ordinario la debita autorizzazione per celebrare il matrimonio.

13. — Qualora si dimandi la dispensa dalle pubblicazioni ecclesiastiche, o la dispensa sia concessa dal diritto canonico (can. 1026-1028), uguale domanda deve essere fatta alla competente autorità civile per il tramite dell'ufficiale dello stato civile.

Nel caso che la dispensa civile non sia accordata o si preveda che il disbrigo della pratica occuperà lungo tempo, il parroco, sentito l'Ordinario, potrà procedere alla celebrazione del matrimonio.

Avvenuto il matrimonio, il parroco non indugi, a norma del n. 30 della presente Istruzione, a denunciarlo all'ufficiale dello Stato civile.

Sappiano i RR. Ordinari che opportune istruzioni saranno date dalla competente Autorità civile superiore, affinchè nei casi predetti di dispensa canonica si faccia luogo nel più breve tempo possibile alla concessione della dispensa civile. Di conseguenza i RR. Ordinari non permetteranno la celebrazione del matrimonio, se non nell'urgenza di gravi cause.

14. — Potrà l'Ordinario per giusta ragione dispensare da una delle tre pubblicazioni orali, visto che con ciò resta integro il diritto delle pubblicazioni nella casa comunale, eguagliandosi ordinariamente riguardo alla durata del tempo in questo caso le pubblicazioni canoniche e le civili.

La dispensa da una delle pubblicazioni civili è accordata dal Procuratore del Re, da entrambe dal Procuratore Generale del Re.

15. — Gli Ordinari, anche in ossequio all'art. 34 del Concordato, non concederanno dispensa, specialmente totale, dalle pubblicazioni, se non per motivi assai gravi ed urgenti.

16. — Quando il Parroco riceve dall'ufficiale dello stato civile comunicazioni di opposizioni notificate o d'esistenza d'impedimento (Legge art. 7) egli ne informi subito l'Ordinario Diocesano e non proceda alla celebrazione del matrimonio senza l'espressa autorizzazione del medesimo, salvo il caso in cui l'opposizione fosse evidentemente destituita di fondamento.

17. — Se l'opposizione sarà motivata da una sentenza d'interdizione per infermità di mente, (Legge art. 12, n. 3) a carico di una delle parti, non si potrà in alcun modo procedere alla celebrazione del matrimonio senza la espressa autorizzazione dell'Ordinario.

In questo caso l'Ordinario, oltre a considerare la gravità delle conseguenze che possono derivare da tale matrimonio, tenga presente che di esso non si potrà ottenere la trascrizione agli effetti civili, salvo il prescritto del n. 38 di questa Istruzione e dell'art. 14 della Legge, capov. 2.

18. — Qualora l'opposizione sia fatta a causa d'un precedente matrimonio civile — ipotesi che non dovrebbe realizzarsi in regime concordatario (cfr. nn. 1, 2) — contratto tra gli stessi sposi, il parroco procederà alla celebrazione del matrimonio, e benchè questo non possa essere trascritto agli effetti civili che già esistono, verrà denunciato egualmente all'ufficiale dello stato civile, perchè possa prenderne nota, secondo le istruzioni che saranno impartite dalle competenti autorità civili.

Qualora invece l'opposizione sia fatta a causa di un precedente matrimonio civile contratto da uno dei due sposi con un'altra persona, il parroco deferirà il caso all'Ordinario. Se questi crederà di permettere il matrimonio religioso, detto matrimonio non si potrà trascrivere agli effetti civili e diventa perciò inutile ogni denuncia (art. 12, nn. 1 e 2 della Legge).

19. — In tutti gli altri casi di opposizione, fatta per la minore età dei contraenti, per lo stato vedovile prima del decorso di dieci mesi, ecc., le ragioni dell'opposizione saranno esaminate diligentemente dall'Ordinario e il parroco non potrà procedere al matrimonio senza il giudizio del medesimo.

Se il giudizio sarà favorevole alla celebrazione del matrimonio, questo produrrà gli effetti civili, non potendo l'ufficiale di stato civile negarne a suo tempo la trascrizione (Legge, art. 7, capov. 3).

Per i minorenni peraltro, quando anche non vi sia opposizione, il parroco si regolerà a norma del canone 1034.

20. — Il parroco, prima di procedere alla celebrazione del matrimonio, si procurerà il certificato di cui all'art. 7 della citata legge.

21. — Se il matrimonio non venga celebrato entro sei mesi, si potranno, a giudizio dell'Ordinario, ripetere le pubblicazioni (can. 1030 paragrafo 2). Quanto alle pubblicazioni civili si procederà a norma delle leggi civili.

CAPO III.

Della celebrazione del matrimonio.

22. — Per ciò che riguarda il tempo, il luogo, la forma canonica e liturgica della celebrazione del matrimonio, anche per gli Italo-Greci, nelle parrocchie del Regno, si osservino esattamente le prescrizioni della Chiesa.

23. — Se il matrimonio si celebra fuori del territorio parrocchiale, il parroco che ne dà la licenza, (di cui al can. 1097, paragr. 1, n. 3), insieme ai documenti comprovanti lo stato libero degli sposi, trasmetterà al parroco della parrocchia, dove sarà celebrato il matrimonio, anche il certificato di cui all'art. 7 della legge.

24. — L'Ordinario, il parroco o altro sacerdote legittimamente delegato che avrà assistito al matrimonio, dopo ricevuto il consenso dei coniugi, ne spiegherà agli stessi gli effetti civili, dando loro lettura, innanzi ai testi del matrimonio, degli articoli 130, 131 e 132 del Codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi (Legge, art. 8), secondo il testo allegato a questa Istruzione (All. III, mod. XIV).

Tale lettura si farà in chiesa prima della Messa, se questa avrà luogo. Ciò fatto, il parroco, che avrà compilati in precedenza i due atti originali del matrimonio, li firmerà subito ed in pari tempo vi farà apporre le altre firme richieste, avendo prima preparato quanto occorre allo scopo; se ciò non fosse possibile o conveniente si firmerà l'atto subito dopo la predetta lettura nella sagrestia.

25. — Il matrimonio celebrato secondo le leggi canoniche sarà notificato entro i cinque giorni stabiliti dalla legge al Comune. Eseguita la trascrizione, questa produce sempre gli effetti civili dal giorno della celebrazione del matrimonio.

26. — L'autorizzazione per il matrimonio dei minori di anni 21 e delle vedove prima del decorso dei 10 mesi dalla vedovanza, è lasciata, come si è detto (n. 19), al prudente giudizio dell'Ordinario ed avrà gli effetti civili.

L'Ordinario però non accorderà il permesso ad una vedova prima del decorso di 10 mesi, se non avrà la sufficiente certezza che rimangono esclusi quegli inconvenienti al quale intende avviare il legislatore.

27. — Tengano presente gli Ordinari che a norma dell'art. 7, capov. 3, della Legge citata, l'autorità giudiziaria civile, in ordine a qualunque opposizione tendente ad ostacolare la celebrazione del matrimonio, pronunzia sentenza di non luogo a deliberare, appunto perchè tale materia è riservata al giudizio della autorità ecclesiastica, ad eccezione della opposizione fatta circa gli impedimenti di cui all'art. 12 della Legge stessa e ai nn. 17 e 18 della presente Istruzione.

28. — Quanto agli ufficiali, ai militari assimilati, ai diplomatici e a tutti quelli ai quali è vietato il matrimonio senza speciale autorizzazione civile, potrà procedersi al matrimonio religioso soltanto se gravi ragioni di coscienza consigliassero l'Ordinario di permetterlo, ma non sarà denunciato agli effetti civili (cfr. Istruzione della Sacra Congregazione dei Sacramenti, 2 Apr. 1909)

Ciò va detto anche per le vedove pensionate e in particolare per le vedove di guerra (cfr. però Istruzioni della S. C. dei Sacramenti: 20 Giugno 1919, 10 Giugno 1922 e 25 Gennaio 1927).

Quando in tali casi sia permesso il matrimonio religioso, questo, cessato l'impedimento che si opponeva alla trascrizione, sarà denunciato all'ufficiale dello stato civile per i relativi effetti, ad istanza di chiunque vi abbia interesse (Legge, art. 14).

Nel permettere tali matrimoni i RR.mi Ordinarii procederanno con molta circospezione, potendosi verificare degli inconvenienti non lievi.

CAPO IV.

Notificazione del matrimonio all'Ufficiale di stato civile.

29. — A norma del n. 24, il parroco redigerà l'atto di matrimonio in lingua italiana ed in doppio originale che sarà firmato dagli sposi, a meno che non sappiano o non possano scrivere e dai testimoni che dovranno essere in grado d'apportare all'atto il loro nome e cognome e dallo stesso parroco. Uno dei predetti atti sarà compilato sopra il libro parrocchiale e l'altro in foglio volante per l'ufficio di stato civile.

Se il matrimonio viene celebrato fuori della Chiesa parrocchiale, da un sacerdote delegato, il celebrante ne redigerà i due atti originali in due fogli volanti da rimettersi al parroco, il quale, mentre ne rimetterà uno all'ufficiale di stato civile, trascriverà l'altro sul proprio libro parrocchiale, avendo però cura di conservare in archivio il foglio originale.

L'atto di matrimonio conterrà le seguenti indicazioni:

- 1.º il nome e cognome, l'età (1) e la professione, il luogo di nascita, il domicilio, il quasi domicilio, ossia la residenza degli sposi;
- 2.º il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori (2)
- 3.º la data delle eseguite pubblicazioni canoniche o il decreto di dispensa, come anche la menzione relativa alle pubblicazioni civili;
- 4.º indicazione di eventuali impedimenti canonici e relativa dispensa;
- 5.º il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio;
- 6.º il nome e cognome del parroco o di chi altri per lui abbia assistito alla celebrazione del matrimonio (Legge, art. 9);
- 7.º la menzione dell'eseguita lettura degli articoli 130, 131, e 132 del Codice civile (Legge, art. 10).

30. — Il parroco entro le 24 ore e in ogni evenienza non oltre 5 giorni dall'avvenuta celebrazione, trasmetterà al comune uno degli atti originali del matrimonio, affinchè sia trascritto e conservato nell'archivio dello Stato Civile.

Tengano presente i parroci la responsabilità che assumono per i danni eventuali a cui possono andare incontro gli sposi, dilazionando oltre cinque giorni la trasmissione dell'atto di celebrazione del matrimonio all'ufficio di Stato Civile. (Legge art. 14, capov. 3).

31. — Il Comune a cui deve trasmettersi l'atto del matrimonio per la trascrizione agli effetti civili, è sempre quello in cui il matrimonio è stato celebrato. (Legge, art. 8, capov. 2)

32. — L'obbligo di trasmettere l'atto di matrimonio al Comune, incombe sempre al parroco (n. 7 pres. Istr.), anche se alla celebrazione del matrimonio abbia assistito un altro sacerdote delegato da Lui o dall'Ordinario diocesano, o autorizzato dal can. 1098, n. 2. In caso di legittimo impedimento del parroco, la trasmissione sarà fatta dal vicario cooperatore, o, impedito anche questo, dal sacerdote che avrà assistito legittimamente al matrimonio.

33. — Se l'Ordinario abbia celebrato il matrimonio, questi invierà gli atti

(1) Il parroco si assicurerà prima se la data di nascita segnata nei registri civili corrisponda a quella segnata nel libro dei battezzati.

(2) In caso poi di differenza tra il nome di battesimo e quello dello stato civile, dovranno essere riportati nell'atto ambedue i nomi con la debita apposizione della differenza, cioè al civile e nel libro di battesimo.

originali al parroco del luogo dove è stato celebrato, ed il parroco trasmetterà uno degli originali all'ufficiale di stato civile, a norma del n. 30.

34. — Il matrimonio celebrato alla presenza dei soli testimoni, a norma del can. 1098, sarà notificato dal parroco all'ufficio di stato civile al suo ritorno in parrocchia, nel qual caso dovrà prima leggere ai coniugi, davanti due testimoni, gli articoli del Codice Civile riguardanti i loro diritti e doveri (vedi n. 24). Nel caso che il matrimonio fosse stato celebrato alla presenza dei soli testi, *in mortis periculo*, il parroco ne darà comunicazione appena avutane notizia.

35. — Se il matrimonio sia stato celebrato per procura a norma del canone 1089, o alla sola presenza del parroco secondo il can. 1044 o dal semplice sacerdote di cui al can. 1098, n. 2, ciò dovrà essere indicato nell'atto di matrimonio.

36. — L'ufficiale dello stato civile, entro 48 ore dal ricevimento dell'atto di matrimonio, darà notizia al parroco della avvenuta trascrizione, della data in cui è stata effettuata e delle altre eventuali indicazioni di protocollo e registro (Legge art. 10 capov. 2): detta comunicazione sarà conservata gelosamente nell'archivio parrocchiale, e il parroco ne farà inoltre annotazione a margine dell'atto di matrimonio compilato nel libro parrocchiale

37. — Se nel predetto termine l'ufficiale di stato civile non avrà trasmessa la comunicazione dell'eseguita trascrizione, il parroco ne solleciterà la trasmissione, e, qualora il detto ufficiale trascuri ancora, deferirà il caso all'Ordinario.

Non manchi il parroco nei suddetti casi di tenere nota delle domande e delle insistenze da lui fatte, per le possibili sue giustificazioni.

38. — Nel caso, in cui a giudizio dell'Ordinario si ammise un interdetto per infermità di mente alla celebrazione del matrimonio, se la sentenza d'interdizione sia stata revocata e la coabitazione dei coniugi si sia protratta per tre mesi dalla revoca della detta sentenza, si potrà chiedere la trascrizione di tale matrimonio agli effetti civili. (Legge, art. 14, capov. 2).

39. — Omessa la trascrizione allo stato civile per qualsiasi ragione, potrà tuttavia essere domandata dopo, in qualsiasi tempo, da chi vi ha interesse, purchè le condizioni per la validità dell'atto che sussistevano al tempo della celebrazione del matrimonio, non siano venute meno, salvo peraltro il diritto acquisito dei terzi. (Legge, art. 14).

40. — I contraenti non possono regolarmente opporsi alla notificazione del matrimonio al Comune per gli effetti civili, dovendo il parroco farla per ragioni d'ufficio, salvi i casi contemplati nei nn. 17, 18 e 28 e il prescritto del numero seguente.

41. — Il matrimonio di coscienza propriamente detto, di cui ai cann. 1104 e seg., non deve essere notificato al Comune.

Le parti però, possono in ogni tempo chiedere che il loro matrimonio sia notificato, perchè venga trascritto per gli effetti civili, salvo sempre il diritto acquisito dei terzi.

42. — Anche l'Ordinario può rendere di pubblica ragione e notificare all'ufficiale di stato civile per mezzo del parroco un tale matrimonio, quando ciò sia necessario per evitare lo scandalo, o altro grave danno, a norma del canone 1106.

43. — Il parroco negligente nella notificazione dei matrimoni all'ufficio di stato civile, soggiace alla sanzione penale comminata nel can. 2383, oltre alla grave responsabilità di cui al n. 30.

CAPO V.

Della convalidazione e sanazione in radice del matrimonio.

Della legittimazione della prole e del privilegio paolino.

44. — Nel caso che un matrimonio non sia stato ancora notificato e trascritto agli effetti civili e si scopra esser nullo, si procederà in conformità del diritto alla convalidazione ordinaria di esso. Il parroco trasmetterà all'ufficiale di stato civile l'atto della seconda celebrazione del matrimonio eseguita nel modo suddetto, cioè con la rinnovazione del consenso dinnanzi al parroco e ai testimoni, previa dispensa dalle pubblicazioni, se quelle fatte siano incorse nella decadenza.

Se invece il matrimonio sia stato denunciato e trascritto agli effetti civili e si scopra esser nullo, si procederà subito, prelieve le necessarie dispense alla convalidazione ordinaria di esso, e intanto l'Ordinario, pronunzierà, se è il caso, a tenore del can. 1990, sentenza di nullità di quel primo matrimonio, la quale seguirà il corso stabilito per le necessarie annotazioni nei registri civili (art. 17 della Legge).

Qualora non sia possibile la convalidazione ordinaria, omessa la sentenza di cui sopra, si chiederà alla competente autorità ecclesiastica la sanazione in radice del predetto matrimonio.

Il rescritto della sanazione in radice, con la notizia della nullità del matrimonio in questione, previo il consenso dell'Ordinario, e se lo richiegga l'interesse delle parti, sarà comunicato dal parroco all'ufficiale dello stato civile, e la sanazione del matrimonio verrà trascritta nel registro civile a margine della particola del matrimonio ch'è stato sanato in radice.

45. — Quanto alla legittimazione dei figli, il susseguente matrimonio, celebrato secondo la legge canonica, e trascritto agli effetti civili, rende legittimi i figli naturali anche ai detti effetti (cfr. art. 194 Cod. civ.); però gli sposi dovranno farne il riconoscimento dinanzi al parroco, indicando il nome e la data di nascita, affinché ciò sia inserito nella redazione dell'atto di matrimonio, a condizione che non faccia ostacolo un impedimento della legge civile.

46. — Quando sia stato concesso dalla S. Sede il rescritto di legittimazione di figli non legittimabili per susseguente matrimonio, il parroco potrà suggerire alle persone interessate di presentarlo alla competente autorità civile, per ottenerne anche la legittimazione civile.

47. — Per tutto ciò che riguarda il privilegio paolino, rimangono ferme le norme contenute nel Codice di Diritto Canonico (can. 1120 e segg.), e la pratica per la trascrizione agli effetti civili, sarà deferita alla Segreteria di Stato di S. Santità dall'Autorità Ecclesiastica che detto privilegio avrà applicato.

48. — Parimenti ricorrendo il caso di presunta morte di uno dei coniugi, se trattasi di militari dispersi nella grande guerra e vi sia la sentenza del tribunale civile che dichiarò la presunta morte, l'Ordinario si atterrà alla Istruzione del Santo Ufficio del 1868, e, permettendosi il nuovo matrimonio, questo avrà il corso ordinario e sarà con la debita avvertenza denunziato allo stato civile.

Fuori di questo caso la pratica per gli effetti civili dovrà essere deferita come sopra alla Segreteria di Stato.

49. — I provvedimenti e le sentenze di nullità di matrimonio, rese esecutive, (can. 1987) sia che le relative cause abbiano seguito il corso giudiziario,

sia quello amministrativo o economico, (can. 1990), e le dispense da matrimonio rato e non consumato concessa dalla Santa Sede ai cattolici o da matrimonio solo non consumato concesse agli acattolici, quando uno soltanto dei coniugi sia battezzato (can. 1119) e così le dichiarazioni circa lo scioglimento del detto matrimonio rato e non consumato in forza della professione solenne (can. 1119), saranno d'ufficio trasmesse rispettivamente o dal Tribunale ecclesiastico d'appello, o dall'Ordinario Diocesano, o dalla competente Sacra Congregazione al Supremo Tribunale della Segnatura, che a sua volta le comunicherà alla Corte di Appello della Circostrizione a cui appartiene il Comune presso il quale fu trascritto l'atto di celebrazione del matrimonio (Legge art. 17).

50. — Nelle cause di separazione si riterrà come massima che possono considerarsi nei singoli casi quali ingiurie gravi l'apostasia d'uno dei coniugi e il pericolo di perversione dell'altro.

51. — Le sentenze di separazione saranno partecipate dal Tribunale civile che le emette all'Ordinario diocesano, il quale ne darà a sua volta comunicazione al parroco proprio dei coniugi (Legge, art. 19).

52. — La competenza del magistrato civile circa le cause di separazione riguarda anche i matrimoni celebrati prima del Concordato.

53. — Le sentenze e i provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi, emessi dall'autorità civile, purchè non siano contrarii alla legge divina o ecclesiastica, hanno valore anche nel foro canonico. Perciò rispetto alla donna legalmente separata è applicabile la disposizione del can. 93 § 2.

54. — Le sentenze o decreti di separazione emanati dalla competente autorità ecclesiastica in qualche caso speciale, potranno essere notificati dall'autorità che li ha emanati, nell'interesse delle parti, all'autorità civile.

CAPO VI.

Disposizioni transitorie

55. — Gli atti e le pratiche relative al matrimonio, che siano già state iniziate dall'autorità ecclesiastica prima dell'8 Agosto 1929, giorno in cui va in vigore la Legge 27 Maggio 1929 per l'applicazione del Concordato nella parte relativa al matrimonio, non saranno sospese, ma seguiranno il loro corso ordinario e verranno condotte a termine nella norma e nei modi prescritti.

56. — Nel caso che l'autorità civile in seguito alle pubblicazioni o ad altro provvedimento abbia emanato una ordinanza o un decreto, fuori dei casi contemplati nei nn. 17 e 18, con cui la trascrizione del matrimonio venisse impedita o differita, il parroco suggerirà alle parti di far ricorso motivato dalla disposizione di legge contro la detta opposizione alla R. Corte d'Appello (art. 21 della Legge) e farà egli stesso ricorso al proprio Ordinario.

57. — Se le pubblicazioni canoniche siano già state fatte quando andrà in vigore la suddetta Legge, il matrimonio potrà celebrarsi senza le pubblicazioni civili. Se queste avessero avuto luogo o fossero in corso, non occorrerà chiedere la rinnovazione delle medesime, ma si farà luogo alla celebrazione e trascrizione del matrimonio, previo il certificato da rilasciarsi dall'ufficiale dello stato civile (art. 7 della Legge). Spetta alle parti interessate di chiedere alla Corte d'appello la trascrizione di un matrimonio

religioso celebrato anteriormente all'entrata in vigore della Legge 27 Maggio 1929 (art. 21). Il parroco presterà a tale scopo agli interessati la propria assistenza.

58. — La nullità dei matrimoni dichiarata dall'autorità ecclesiastica prima o dopo l'8 Agosto 1929, su domanda di una delle parti, può essere notificata secondo la formalità di cui al n. 49, per ottenere lo scioglimento del matrimonio civile, purchè la nullità sia stata pronunziata per una causa ammessa anche dal Codice civile (Legge, art. 22).

Così pure, su domanda di ambedue le parti, si potrà ottenere lo scioglimento civile di quei matrimoni dai quali si è avuta prima della stessa data la dispensa pontificia del matrimonio rato e non consumato, purchè siano state osservate le formalità di cui al n. 49 (ibid.).

La Santità di N. S. Pio Pp. XI, nell'Udienza accordata al sottoscritto Cardinale Prefetto della S. C. della Disciplina dei Sacramenti il giorno 1° Luglio, si è benignamente degnata di approvare la presente Istruzione e di dare ordine che venisse immediatamente pubblicata e diventi esecutiva a tutti gli effetti di legge dal giorno 8 Agosto prossimo venturo,

Roma, dalla Sacra Congregazione della Disciplina dei Sacramenti.
1° Luglio 1929.

* M. CARD. LEGA, Vescovo Tuscolano, *Prefetto*.

L. * S.

D. Jorio, *Segretario*.

CONCORDATO

STIPULATO FRA LA S. SEDE E IL GOVERNO ITALIANO

Art. 34.

Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili.

Le pubblicazioni del matrimonio come sopra, saranno effettuate, oltre che nella chiesa parrocchiale, anche nella casa comunale.

Subito dopo la celebrazione il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del Codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà l'atto di matrimonio, del quale entro cinque giorni trasmetterà copia integrale al Comune, affinché venga trascritto nei registri dello stato civile.

Le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei Tribunali e dei dicasteri ecclesiastici.

I provvedimenti e le sentenze relative quando siano divenute definitive, saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura, il quale controllerà se siano state rispettate le norme del diritto canonico relative alle competenze del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti.

I detti provvedimenti e sentenze definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmessi alla Corte d'Appello dello Stato competente per territorio, la quale, con ordinanze emesse in Camera di Consiglio, li renderà esecutivi agli effetti civili ed ordinerà che siano annotati nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio.

Quanto alle cause di separazione personale, la Santa Sede consente che siano giudicate dall'autorità giudiziaria civile.

LEGGE SUL MATRIMONIO

Numero di pubblicazione 1521.

Legge 27 Maggio 1929, n. 847.

Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:

CAPO I.

Modificazioni al titolo V del libro I del Codice Civile.

Art. 1 — L'età per contrarre matrimonio, indicata nell'art. 55 del Codice civile, è ridotta a sedici anni compiuti per l'uomo e a quattordici anni compiuti per la donna.

Art. 2 — Quando concorrano gravi motivi, oltre che dagli impedimenti indicati nell'art. 68 del Codice civile, può essere altresì accordata dispensa dagli impedimenti indicati negli articoli 57, 60 e 62 del Codice civile.

La dispensa è accordata dal Re o dalle autorità a ciò delegate.

Art. 3 — L'art. 63 del Codice civile è così modificato:

« Il minore non può contrarre matrimonio senza il consenso del genitore che esercita la patria potestà o senza il consenso del tutore.

« Per il matrimonio dei figli naturali legalmente riconosciuti si richiede il consenso del genitore che esercita la tutela e, in mancanza, del tutore.

« Per il matrimonio dei figli naturali non riconosciuti si richiede il consenso del tutore.

« Al matrimonio del figlio adottivo è necessario anche il consenso dell'adottante ».

L'art. 67 è così modificato:

« Qualora sia negato il consenso, il matrimonio può, per gravi motivi, essere autorizzato dal Procuratore generale presso la Corte di appello. »

Art. 4 — Sono abrogati gli articoli 64, 65 e 66, l'ultimo comma dell'articolo 128 del Codice Civile, e ogni altra disposizione contraria all'art. 3 della presente legge.

CAPO II.

Disposizioni relative ai matrimoni celebrati davanti i ministri del culto cattolico

Art. 5 — Il matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico, produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del matrimonio civile, quando sia trascritto nei registri dello stato civile secondo le disposizioni degli articoli 9 e seguenti.

Art. 6 — Le pubblicazioni debbono essere fatte a norma degli articoli 70 e seguenti del Codice Civile e degli articoli 65 e seguenti del Regio Decreto 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile.

La richiesta delle pubblicazioni, oltre che dalle persone indicate nell'art. 73 del Codice civile, deve essere fatta anche dal parroco, davanti al quale il matrimonio sarà celebrato.

Art. 7 — Trascorsi tre giorni successivi alla seconda ovvero all'unica pubblicazione, l'ufficiale dello stato civile, ove non gli sia stata notificata alcuna opposizione e nulla gli consti ostare al matrimonio, rilascia un certificato, in cui dichiara che non risulta l'esistenza di cause, le quali si oppongano alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili.

Qualora gli sia stata notificata opposizione a norma dell'art. 89 del Codice civile, l'ufficiale dello stato civile non può rilasciare il certificato e deve comunicare al parroco la opposizione.

L'autorità giudiziaria decide sull'opposizione soltanto quando questa sia fondata su alcuna delle cause indicate negli articoli 56 e 61 prima parte del Codice civile. In ogni altro caso pronuncia sentenza di non luogo a deliberare.

Art. 8 — Il ministro del culto, davanti al quale è celebrato il matrimonio, deve spiegare agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli 130, 131 e 132 del Codice civile.

L'atto di matrimonio è compilato immediatamente dopo la celebrazione, in doppio originale. Uno di questi viene subito trasmesso all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla celebrazione.

Art. 9 — L'ufficiale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni:

il nome e cognome, l'età e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;

il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori;

la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;

il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio;

il nome e cognome del parroco o di chi altri per lui abbia assistito alla celebrazione del matrimonio.

L'ufficiale dello stato civile deve dare avviso al procuratore del Re nei casi e per gli effetti indicati nell'art. 104 del Regio Decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile.

Art. 10 — Se l'atto di matrimonio non sia stato trasmesso in originale, ovvero se questo non contenga le indicazioni prescritte dall'art. 9 e menzione dell'eseguita lettura degli articoli 130, 131 e 132 del Codice civile

prescritta dall'art. 8, l'uffiziale dello stato civile sospende la trascrizione e rinvia l'atto per la sua regolarizzazione.

Quando l'atto sia regolare, la trascrizione deve essere eseguita entro ventiquattro ore dal ricevimento e nelle successive ventiquattro ore deve esserne trasmessa notizia al parroco, con l'indicazione della data, in cui è stata effettuata.

Art. 11 — La trascrizione dell'atto riconosciuto regolare deve essere eseguita, quando sia stato rilasciato il certificato di cui all'art. 7, anche se l'uffiziale dello stato civile abbia notizia di qualcuna delle circostanze indicate nell'articolo seguente, ma in tal caso egli deve prontamente informarne il procuratore del Re, il quale, ove occorra, provvede a norma dell'art. 16.

Art. 12 — Quando la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dal rilascio del certificato di cui all'art. 7, si fa egualmente luogo alla trascrizione, tranne nei casi seguenti:

1) se anche una sola delle persone unite in matrimonio risulti legata da altro matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;

2) se le persone unite in matrimonio risultino già legate tra loro dal matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;

3) se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermità di mente.

Art. 13 — Se la celebrazione del matrimonio non sia stata prece-
duta dalle pubblicazioni o dalla dispensa, la trascrizione può aver luogo soltanto dopo l'accertamento che non esiste alcuna delle circostanze indicate nel precedente art. 12.

A questo scopo l'uffiziale dello stato civile, oltre a richiedere i documenti occorrenti e a fare le indagini che riterrà opportune, affigge alla porta della casa comunale avviso della celebrazione del matrimonio da trascrivere, con l'indicazione delle generalità degli sposi, della data, del luogo di celebrazione e del ministro del culto davanti al quale è avvenuta.

L'avviso resterà affisso per dieci giorni consecutivi, durante i quali possono opporsi alla trascrizione del matrimonio per una delle cause indicate nel precedente art. 12, coloro che, a norma del Codice civile, avrebbero potuto fare opposizione al matrimonio.

L'opposizione sospende la trascrizione ed è regolata dalle disposizioni degli articoli 89 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

Art. 14 — La trascrizione dell'atto di matrimonio che per qualsiasi causa sia stata omessa può essere richiesta in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, quando le condizioni stabilite dalla legge sussistevano al momento della celebrazione del matrimonio e non siano venute meno successivamente.

La trascrizione può essere richiesta anche nel caso preveduto nel n. 3 dell'art. 12, se la coabitazione continuò per tre mesi dopo revocata l'interdizione.

Qualora la trascrizione sia richiesta trascorsi i cinque giorni dalla celebrazione, essa non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

Art. 15 — Se l'uffiziale dello stato civile non creda di poter procedere alla trascrizione, si osserva la disposizione dell'art. 75 del Codice civile.

Art. 16 — La trascrizione del matrimonio può essere impugnata per una delle cause menzionate nell'art. 12 della presente legge.

A tali impugnazioni si applicano le disposizioni degli articoli 104, 112, 113 e 114 del Codice civile.

Art. 17 — La sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio, o il provvedimento, col quale è accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, dopo che sia intervenuto il decreto del Supremo Tribunale della Segnatura, preveduto dall'art. 34 del Concordato dell'11 febbraio 1929, tra l'Italia e la Santa Sede, sono presentati in forma autentica alla Corte di appello della circoscrizione a cui appartiene il Comune presso il quale fu trascritto l'atto di celebrazione del matrimonio.

La Corte di appello, con ordinanza pronunciata in Camera di Consiglio, rende esecutiva la sentenza o il provvedimento di dispensa dal matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico e trascritto nel registro dello stato civile e ne ordina l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.

Art. 18 — La disposizione dell'art. 116 del Codice civile è applicabile anche nel caso di annullamento della trascrizione del matrimonio, e in quello in cui, a sensi del precedente art. 17, venga resa esecutiva la sentenza che dichiara la nullità del matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico.

Art. 19 — Le disposizioni del Codice civile relative alla separazione dei coniugi restano ferme anche per i matrimoni celebrati davanti un ministro del culto cattolico, quando siano stati trascritti.

In pendenza del giudizio di nullità davanti i tribunali ecclesiastici, può essere richiesta al tribunale civile la separazione temporanea dei coniugi a norma dell'art. 115 del Codice civile. La domanda può essere proposta dal Pubblico Ministero, se ambedue i coniugi o uno di essi sia minore di età. La sentenza di separazione, quando sia passata in cosa giudicata, è comunicata all'autorità ecclesiastica.

CAPO III.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 20 — Agli effetti dell'art. 124 del Codice civile è parificato alla celebrazione del matrimonio il rilascio del certificato di cui all'art. 7.

Incorre nella multa stabilita nell'art. 124 del Codice civile l'ufficiale dello stato civile che omette di eseguire prontamente la trascrizione dell'atto di matrimonio, quando ricorrano le condizioni previste dalla legge, o che esegua la trascrizione quando questa non sia ammessa.

Art. 21 — La trascrizione del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico anteriormente all'entrata in vigore della presente legge può essere disposta dalla Corte di appello su ricorso di entrambe le parti, con ordinanza pronunciata in Camera di consiglio, dopo di aver accertato che al tempo del matrimonio sussistevano le condizioni richieste dal Codice civile per contrarre matrimonio, e che posteriormente non siasi verificata alcuna delle circostanze indicate nel precedente art. 12.

Operata la trascrizione, gli effetti civili del matrimonio si producono dal giorno della medesima.

Art. 22. — Nel caso in cui sia stata o venga pronunciata la nullità del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico prima della attuazione della presente legge, la sentenza produce il suo effetto anche riguardo al matrimonio civile contratto fra le stesse persone, quando, osservate le formalità di cui all'art. 17 della presente legge, la Corte di appello, su domanda di una delle parti, abbia accertato che la nullità fu pronunciata per una causa ammessa anche nel Codice civile.

La dispensa dal matrimonio rato e non consumato, quando siano osservate le formalità di cui al medesimo art. 17, produce, sulla domanda di ambedue le parti, lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra le stesse persone prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 23 — Nulla è innovato alla delegazione contenuta nell'art. 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, anche per le norme relative al matrimonio.

La presente legge andrà in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1929 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

FORMULARIO

Mod. I.

Esame dei contraenti.

Domande da farsi al futuro sposo ed alla futura sposa separatamente
(can. 1020).

a) *Per lo sposo:*

1. Quale è il suo nome e cognome?
2. Quale è il nome e cognome dei suoi genitori e quale è il loro domicilio? (1)
3. Qual'è il luogo e la data della sua nascita? (2)
4. Qual'è la sua condizione? (celibe o vedovo). (3)
5. Qual'è la sua attuale abitazione? (via e numero). Da quanto tempo? (4)
6. In quali parrocchie ha dimorato per almeno 6 mesi dopo i 14 anni? (can. 1023). (*Indicare le parrocchie, l'epoca e la durata della permanenza*). Per quale ragione?
7. Ha contratto validi sponsali con altri? Come e quando furono sciolti?
8. Ha già contratto l'atto civile di matrimonio? Con chi? (5) Venne mai lei civilmente interdetta?
9. Esiste con la sposa vincolo di consanguinità (can. 1076), di affinità (can. 1077) o di cognazione spirituale (can. 768), di adozione civile? (cann. 1059, 1080).

(1) Qualora il nome di battesimo degli sposi o dei loro genitori fosse diverso da quello registrato negli atti civili o da quello col quale è comunemente chiamato, si riportino ambedue i nomi.

(2) Allegare il certificato di battesimo, e il certificato della cresima se amministrati in altra parrocchia (can. 1021). Accertarsi che la data di nascita registrata nell'atto di battesimo corrisponda alla data denunciata all'ufficio di stato civile; in caso di diversità, annottarle ambedue.

(3) In caso di vedovanza, si allegli il certificato di morte del coniuge defunto, quando risulti dai libri di altra parrocchia, o l'incarto debba essere inviato alla Curia arcivescovile. In caso di precedente matrimonio religioso o dichiarato nullo o dispensato si richiami la sentenza eseguita o il documento della dispensa.

(4) Verificare se si sia acquistato in parrocchia il domicilio o il quasi domicilio, o vi sia soltanto la dimora di un mese.

(5) Verificare se si sia acquistato in parrocchia il domicilio o il quasi domicilio, o vi è soltanto la dimora da un mese.

10. (Si verifichi che non esista altro impedimento di mista religione (can. 1060), di disparità di culto (can. 1070), di Ordine sacro (can. 1072) o Voto (cann. 1058, 1073), di crimine (can. 1075), di pubblica onestà, (can. 1078). — In caso di impedimento già dispensato, si annoti la data della grazia e della esecuzione).

11. Consente liberamente al matrimonio o vi è costretto da qualcuno, direttamente o indirettamente?

12. (Se lo sposo è minore di 21 anni): I suoi genitori conoscono la proposta di matrimonio? Vi consentono? In caso negativo, quali ragioni ha per celebrarlo contro il volere dei genitori?

13. Accertarsi che sia sufficientemente istruito nella Dottrina cristiana (can. 1020 § 2).

li

Firma dello sposo (segno di croce, qualora non sappia o non possa scrivere) (1)

Firma del parroco o del suo delegato.

b) Per la sposa.

1. Qual'è il suo nome e cognome?
2. Qual'è il nome e cognome dei suoi genitori e quale è il loro domicilio? (2)
3. Qual'è il luogo e la data della sua nascita? (3)
4. Qual'è la sua condizione (nubile o vedova) (4).
5. Qual'è la sua attuale abitazione (via e numero). Da quanto tempo? (5)
6. In quali parrocchie ha dimorato per almeno sei mesi dopo i 12 anni (can. 1023, paragr. 2) (Indicare le parrocchie, l'epoca e la durata della permanenza). Per quale ragione?
7. Ha contratto validi sponsali con altri? Come e quando furono sciolti?

(5) Se tale vincolo esiste tuttora s'indichi dove e quando fu contratto: se è cessato, si alleghi l'atto di morte o il certificato dell'eseguita sentenza di dichiarazione di nullità.

(1) Ciò vale anche per casi consimili.

(2) Qualora il nome di battesimo degli sposi o dei loro genitori fosse diverso da quello registrato negli atti civili o da quello col quale è comunemente chiamato, si riportino ambedue i nomi.

(3) Allegare il certificato di battesimo e il certificato della cresima, se amministrati in altra parrocchia (can. 1021). Accertarsi che la data di nascita registrata nell'atto di battesimo corrisponda alla data denunziata all'ufficio di stato civile: in caso di diversità annotarle ambedue.

(4) In caso di vedovanza, si alleghi il certificato di morte del coniuge defunto, quando risulti dai libri di altra parrocchia, o quando l'incarto debba essere inviato alla Curia Vescovile. — In caso di precedente matrimonio religioso e dichiarato nullo o dispensato, si richiami la sentenza eseguita o il rescritto della dispensa.

8. Ha già contratto l'atto civile di matrimonio? Con chi? (1) Venne lei mai civilmente interdetta?

9. Esistono con lo sposo vincoli di consanguinità (can. 1076), di affinità (can. 1077) o di cognazione spirituale (can. 768), di adozione civile? (cann. 1059, 1080).

10. (Si verifichi se non esista altro impedimento di mista religione (can. 1060), di disparità di culto (can. 1070), di voto (can. 1058), di professione religiosa (can. 1073), di rapimento (can. 1074), crimine (can. 1075) di pubblica onestà (can. 1078).

In caso di impedimento già dispensato, si annoti la data della grazia e della esecuzione.

11. Consente liberamente al matrimonio o vi è costretta da qualcuno direttamente o indirettamente?

12. (Se la sposa è minore di 21 anni): I suoi genitori conoscono la proposta di matrimonio? Vi consentono? In caso negativo, quali ragioni ha per celebrarlo contro il volere dei genitori?

13. Accertarsi se sia sufficientemente istruita nella Dottrina Cristiana (can. 1020 § 2).

. li

Firma della sposa (segno di croce qualora non sappia o non possa firmare).

Firma del parroco o del suo delegato

(1) Se tale vincolo esiste tuttora s'indichi dove e quando fu contratto: se è cessato, si alleghi l'atto di morte o il certificato dell'eseguita sentenza di dichiarazione di nullità.

Mod. II.

Esame dei testimoni per la prova di stato libero dei fidanzati.

(Si devono interrogare due testimoni, conosciuti dal parroco, per ciascuno degli sposi: ma gli stessi testimoni possono deporre per ambedue, però separatamente). Dopo aver ricordato al testimone la santità del giuramento e le pene che incorrono gli spergiuri e la gravità dell'atto che compie, facendogli toccare i santi Vangeli, gli si deferisca il giuramento con la seguente formula: Giuro in nome di Dio di dire tutta e sola la verità circa le cose sulle quali sarò interrogato. E quindi gli si rivolgano le seguenti domande:

1. Quale è il suo nome, cognome, paternità, data e luogo di nascita, religione, professione, domicilio?

2. Ha avuto istruzioni, suggerimenti o incitamenti sulle informazioni da dare?

3. Da quanto tempo e come conosce il ? Conosce pure la fidanzata ? Da quanto tempo e come?

4. Quali sono le loro generalità? Dove abitano ora? Da quanto tempo? Quale professione esercitano?

5. Sa in quali parrocchie abbiano abitato per più di sei mesi, dopo aver compiuto i 14 anni (*per lo sposo*), i 12 anni (*per la sposa*) e per quali ragioni?

6. Sa che abbiano contratto vincolo di matrimonio religioso o civile con altri? Con chi? Tale vincolo sussiste tuttora?

7. Ha cognizione che tra i fidanzati vi sia qualche impedimento, pubblico od occulto, derivante da affinità o consanguinità ecc.?

8. Sa se per parte degli sposi il consenso matrimoniale sia dato liberamente o se vi siano forzati da qualcuno, e per quale ragione?

9. (*In caso che uno degli sposi sia minore di età*): Sa se i genitori consentono a questo matrimonio, o per quali ragioni vi si oppongono? Ha argomenti per giudicare se questa opposizione è giustificata o no?

10. Ha nulla altro da aggiungere al riguardo di questo matrimonio?
. li

Firma del testimone

Firma del parroco o del suo delegato

MOD. III.

Domande da farsi separatamente ai genitori di quello dei futuri sposi che sia minore di età (can. 1034).

(*Qualora al parroco non sia evidentemente nota l'assenza di qualunque opposizione da parte di essi*).

1. Quale è il suo nome, cognome, paternità, luogo di nascita, religione, professione e domicilio?

2. Conosce il progetto di matrimonio tra su... figli... e '.....'?

3. Consente ella a tale matrimonio?

(*In caso negativo*) per quali ragioni vi si oppone?

4. Sa che esistano impedimenti di consanguinità, affinità, ecc., pubblici od occulti, tra i nubendi? Sa se su... figli... abbia contratto altro vincolo religioso o civile?

5. Sa se su... figli... dia liberamente il consenso o se vi sia forzato... da qualcuno e per quale ragione?

6. Ha nulla da aggiungere al riguardo di detto matrimonio?

li

Firma del padre

Firma del parroco o del suo delegato

Firma della madre

Firma del parroco o del suo delegato

MOD. IV.

Per il giuramento suppletorio.

(quando sia necessario a norma dei canoni 1829, 1830, 1831).

L'anno del Signore 19... questo dì..... del mese di è personalmente compars. . . innanzi a me . . l . . . Sig.
 figli . . . di . . . di anni . . . nat . . . e battezzat . . a . .
 Diocesi di a fine di provare il suo stato libero per poter
 contrarre matrimonio, secondo il Rito di S. r. Chiesa, con
 figli . . di nat . . . nella parrocchia di
 Diocesi di Essendosi . . l . . suddett . . , allontanat . .
 dal suo paese nativo dall'anno fino all'anno (continua-
 tamente o interpolatamente), ed avendo dovuto abitare nei seguenti
 luoghi senza fissarvi però mai stabile
 dimora, nè potendo addurre testimonii abili a provare la libertà di stato
 ch' . . ha conservato nei suddetti luoghi, come pure non potendo esibire
 all'uopo analoghe testimoniali di quelle Curie ecclesiastiche, fu ammess...
 a supplirvi col giuramento. Fu ammonit . . . della santità del giuramento
 e delle pene comminate agli spergiuri e poligami: gli si fece inoltre consi-
 derare che, giurando il falso e con l'esistenza di impedimenti dirimenti,
 non solo era nullo il matrimonio, ma diventava causa di innumerevoli
 peccati. In presenza dunque di me sottoscritto, e genuflesso innanzi al Cro-
 cifisso, pronunziò a chiara e intelligibile voce la seguente

FORMULA

Io . . ! figli . . . di e di
 conoscendo il mio dovere di cristiano di dir sempre in ogni luogo (massi-
 mamente in atto così solenne) la verità, toccando questi santi Evangeli,
 dichiaro e giuro che per tutto il tempo passato fuori dal mio paese natio
 mi sono sempre mantenut . . . liber . . . e sciolt . . . da qualsiasi impedi-
 mento o vincolo di matrimonic.

Firma di chi ha giurato

Firma dell Ordinario o del suo delegato

MOD. V.

Promessa di matrimonio unilaterale oppure bilaterale,
cioè sponsalizia.

(quando è esplicitamente richiesta)

Costituiti alla mia presenza i futuri contraenti
., ho domandato loro se, qualora non si opponga impe-
dimento canonico, vogliono celebrare tra loro le nozze e ricevere il santo
Sacramento del matrimonio, secondo il rito della Santa Romana Chiesa, ed
essi, avvertiti che il contraendo matrimonio sarà trascritto nei registri di
stato civile, hanno risposto affermativamente ed hanno quindi reciproca-
mente (1) dato ed accettato vera e formale promessa di unirsi in matrimonio.

In fede di quanto sopra, si sono con me sottoscritti.

. li

Firma dello sposo

Firma della sposa

Firma di un teste, in caso che uno o entrambi gli sposi non sapessero
o non potessero firmare (vedere il can. 1017).

.
.

Firma del parroco o del suo delegato

(1) Si tolga la parola *reciprocamente*, quando la promessa è unilaterale.

MOD. VI.

Permesso da rilasciarsi dalla Curia Vescovile
al parroco della sposa.

(Num. 4 dell'Istruzione).

Curia di

Essendo stati esibiti a questa Curia i documenti dai quali risulta che
gl'infrascritti contraenti, esplorata la loro volontà, hanno manifestato il pro-
posito di unirsi fra loro in matrimonio (o hanno contratto sponsali di fu-
turo matrimonio) secondo il rito della S. R. Chiesa, come pure che essi
sono istruiti nei rudimenti della dottrina cristiana, che sono battezzati, cre-

simati e in stato libero, potrà il M. R. parroco, di
. fare la richiesta per le pubblicazioni nella Casa comunale
e procedere alle pubblicazioni canoniche del matrimonio che i medesimi
desiderano contrarre. Fatte dette denunzie senza che siasi promosso alcun
dubbio di canonico impedimento, dopo aver ricevuto dall'ufficiale di stato
civile la comunicazione delle seguite pubblicazioni nella Casa comunale,
e dopo aver esortato caldamente i contraenti ad accostarsi ai Sacramenti
della Confessione e Comunione (can. 1033) procederà alla celebrazione del
matrimonio suddetto, osservando poi scrupolosamente quanto è prescritto
nel can. 1103 del Codice di diritto canonico e nel Cap. IV delle Istruzioni
emanate dalla S. C. dei Sacramenti il 1.º luglio 1929.

(1)

Dalla suddetta Curia, questo di

Il

L. * S.

Il Cancelliere vescovile

(1) Nome, cognome e paternità degli sposi. Se lo sposo appartiene ad altra parrocchia, specificarla; così pure, se uno degli sposi è stato battezzato altrove, aggiungere il luogo e la data del battesimo. Specificare anche se, e con quale data, ha avuto luogo la dispensa da qualche impedimento.

Mod. VII.

Permesso da rilasciarsi dalla Curia vescovile al parroco dello
sposo, quando la sposa appartenga ad altra parrocchia
della stessa o di altra diocesi.

Curia di

Essendo stati esibiti a questa Curia i documenti dai quali risulta che
gl'infrascritti contraenti, esplorata la loro volontà, hanno manifestato il
proposito di unirsi fra loro in matrimonio (o hanno contratto sponsali di
futuro matrimonio) secondo il rito della S. R. Chiesa, come pure che essi
sono istruiti nei rudimenti della dottrina cristiana, che sono battezzati, cre-
simati e in stato libero, potrà il M. R. parroco di
procedere alle pubblicazioni canoniche del matrimonio che i medesimi de-
siderano contrarre; e terminate tali denunzie senza che siasi promosso al-
cun dubbio di canonico impedimento, invierà analogo certificato al signor

parroco della sposa, come pure, in caso contrario, ne darà al medesimo immediato avviso.

(1)

Dalla suddetta Curia, questo dì

Il

L. * S.

Il Cancelliere vescovile

(1) Nome e cognome, paternità degli sposi, specificando la parrocchia della sposa, ove avverrà il matrimonio.

MOD. VIII — (Cfr. num. 29 dell'Istruzione).

Publicazioni canoniche da leggersi in chiesa.

(coll'indicazione se prima, seconda o terza o da affiggersi alla porta della chiesa, coll'annotazione dei giorni nei quali dovrà stare affissa (canoni 1022-1025).

Publicazione del matrimonio da contrarsi dai signori:

(1)	(1)
figlio di	figlia di
e di	e di
nato il (2)	nata il (2)
a	a
di professione	di professione
domiciliato a	domiciliata a

I fedeli sono obbligati in coscienza a denunciare al Parroco o all'Ordinario diocesano gli impedimenti canonici che conoscessero ostare alla celebrazione del detto matrimonio.

. li

Il Parroco.

(1) Nome e cognome. --- In caso di differenza tra il nome di battesimo e quello dello stato civile, dovranno essere riportati nell'atto ambedue i nomi con debita apposizione della differenza, cioè al civile e nel libro di battesimo.

(2) Accertarsi che la data di nascita registrata nell'atto di battesimo corrisponda alla data denunciata all'ufficio di stato civile; in caso di diversità annotarle ambedue.

Mod. IX — (Cfr. Cap. II dell'Istruzione).

Richiesta di pubblicazione da farsi alla Casa comunale.

Diocesi di Parrocchia di Comune di

Al Sig. ufficiale di stato civile.

Il sottoscritto Parroco di richiesto di assistere al matrimonio che sarà celebrato fra i

(1)	(1)
di	di
e di	e di
nato il (2)	nata il (2)
a	a
domiciliato o residente a	domiciliata o residente a
di professione	di professione

adempie il dovere di domandare a V. S. che si eseguiscono anche in cotesta Casa comunale le relative pubblicazioni (*eventualmente aggiungere*: con rescritto del Rev.mo Mons. Ordinario in data è stata dispensata la pubblicazione canonica o è stata ottenuta la dispensa dall'impedimento) (3)

E attende la dichiarazione della eseguita pubblicazione appena spirato il termine.

li

Il Parroco.

NOTA. — La richiesta delle pubblicazioni dovrà farsi sempre in iscritto.

L'autorità civile esige che nelle città e nei paesi che hanno più parrocchie, i Molto Reverendi Parroci trasmettano all'ufficiale di Stato civile un foglio, sul quale apporranno la propria firma (nome, cognome), la qualifica di parroco e un'impronta del timbro parrocchiale.

(1) Nome e Cognome. — In caso di differenza tra il nome di battesimo e quello dello stato civile, dovranno essere riportati nell'atto ambedue i nomi con la debita apposizione della differenza, cioè al civile e nel libro del battesimo.

(2) Accertarsi che la data di nascita registrata nell'atto di battesimo corrisponda alla data denunciata all'ufficio di stato civile, in caso di diversità annotarle ambedue.

(3) Non si denunzieranno dispense da impedimento occulto.

Mod. X — (Cfr. num. 10 dell'*Istruzione*).

Richiesta di pubblicazioni da farsi in altre parrocchie.

Diocesi di Parrocchia di

Molto Rev. signor parroco di

Prego la S. V. M. R. di voler fare le pubblicazioni canoniche nella sua chiesa parrocchiale, secondo le prescrizioni dei cann. 1024 e 1025 del codice di diritto canonico, per il matrimonio che vogliono contrarre il sig di e di nato a il domiciliato a di professione e la di e di : nata a il domiciliata a di professione

Resto in attesa del certificato circa le avvenute pubblicazioni.

. li

Il Parroco.

Mod. XI.

Dichiarazione del parroco circa le effettuate pubblicazioni.

Parrocchia di

Il sottoscritto attesta che nella sua chiesa parrocchiale sono state eseguite le pubblicazioni per il matrimonio che vogliono contrarre i sigg e nei giorni e che nessun impedimento è stato denunziato al riguardo.

(Qualora invece sia stato denunziato qualche impedimento, si specifichi).

. li

Il Parroco.

Mod. XII — (Cfr. num. 15 dell'*Istruzione*).

Eventuale domanda di dispensa da una o più pubblicazioni.

(Da rivolgersi all'*Ordinario diocesano*)

I sigg. domandano che sia data la dispensa da una (o da) pubblicazione canonica per il loro matrimonio, e adducono i seguenti motivi

Il sottoscritto presenta la loro supplica, e dichiara che i motivi addotti rispondono a verità.

. li

Il Parroco.

NOTA. — La presente domanda col rescritto dell'Ordinario diocesano dovrà essere conservata nella posizione del matrimonio.

Mod. XIII.

a) Licenza per altro parroco (can. 1097).

Diocesi di Parrocchia di

Il sottoscritto dà al parroco di
la licenza di assistere alla celebrazione del matrimonio che, nella (1) . .
. il sig. (2)
desidera contrarre con la signorina (2)
nulla risultando in contrario alla detta celebrazione.

Trasmetto i documenti comprovanti lo stato libero degli sposi (3) nonchè il certificato rilasciato dall'ufficiale di stato civile (n. 23 dell'*Istruzione della S. C. dei Sacramenti del 1 luglio 1929*).

. 19

Il Parroco.

(1) Chiesa o cappella.

(2) Nome, cognome, paternità e domicilio attuale.

(3) Nei casi in cui il matrimonio è permesso dalla Curia vescovile basta inviare il nulla osta della Curia stessa.

b) Delega per un sacerdote, nei limiti della propria parrocchia (can. 1096).

Parrocchia di

Il sottoscritto delega il sacerdote
perchè, in suo nome e vece, possa assistere al matrimonio suindicato compilando i due originali sopra i fogli che qui si uniscono.

. 19

Il Parroco.

NOTA. — Il parroco delegante manderà al sacerdote delegato due copie del modulo XV. « questi, celebrato il matrimonio, rimanderà al parroco delegante i detti fogli debitamente riempiti.

MOD. XIV.

Spiegazione degli effetti civili e lettura degli art. 130-132 del Codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi.

Subito dopo la celebrazione del matrimonio, cioè dopo manifestato il consenso dei coniugi avanti il parroco ed i testimoni e prima di celebrare la Santa Messa, il parroco medesimo rivolgerà ai coniugi la seguente dichiarazione:

« Col consenso ora manifestato dinanzi a me ed ai testimoni voi avete contratto il matrimonio secondo il rito di Santa Romana Chiesa, matrimonio elevato alla dignità di Sacramento da Nostro Signore Gesù Cristo.

« Questo stesso matrimonio, oltre la grazia divina e gli effetti sanzionati dai sacri canoni, tra cui principalmente l'obbligo della mutua assistenza e quello dell'educazione religiosa, morale e fisica della prole, produce anche gli effetti civili secondo le leggi dello Stato, che voi siete ugualmente tenuti a rispettare ed osservare.

« Vi do lettura degli articoli del Codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi.

« Articolo 130 — Il matrimonio impone ai coniugi l'obbligazione reciproca della coabitazione, della fedeltà e della assistenza.

« Articolo 131 — Il marito è capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo ovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza.

« Articolo 132 — Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé e somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze.

« La moglie deve contribuire al mantenimento del marito, se questo non ha mezzi sufficienti ».

MOD. XV — (Cfr. capo IV dell'*Istruzione*).

Atto di matrimonio da trasmettersi dal parroco all'ufficiale di stato civile.

Oggi (giorno, mese, anno e ora) innanzi a me parroco della chiesa di diocesi di comune di : : provincia di (ovvero: delegato per questo atto dal parroco di o dall'Ordinario diocesano, come risulta dall'allegato documento), nella detta chiesa parrocchiale (o) si sono pre-

sentati i sigg. (1) alla presenza dei testimoni sigg.
. (2) per contrarre tra loro il matrimonio, secondo le dispo-
sizioni della Santa Romana Chiesa.

Visti il permesso della Rev.ma Curia Arcivescovile di
(3), i certificati, dai quali risulta che le pubblicazioni ecclesiastiche sono
state eseguite nei giorni e quelle civili dal giorno
al (o la dispensa canonica e civile accordata circa le pubblica-
zioni) (*eventualmente* la dispensa ottenuta dall'impedimento di
dalla competente autorità ecclesiastica) ho interrogato ciascuno dei con-
traenti secondo le prescrizioni canoniche, alla presenza dei suddetti testi-
moni, ed avendo avuto il loro mutuo consenso, li ho dichiarati uniti in
matrimonio secondo il rito di Santa Romana Chiesa.

Subito dopo manifestato il consenso, alla presenza dei sopradetti te-
stimoni, ho spiegato agli sposi, oltrechè gli effetti sacramentali del matri-
monio contratto, anche i civili, dando lettura degli articoli del Codice civile
(130, 131, 132) riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi. Dopo di che ho
redatto l'atto di matrimonio in doppio originale, dei quali uno si conserva
in questo archivio parrocchiale, l'altro, cioè il presente, è destinato all'uf-
ficio di stato civile di questo Comune di per essere tra-
scritto nei registri civili.

NOTA. — I signori sposi, alla presenza dei testimoni sopradetti, hanno
esposto che avanti il matrimonio, dalla loro unione naturale, è nato un
figlio (o più) che fu battezzato il nella parrocchia di
col nome di figlio di e fu denunziato all'uffi-
ciale di stato civile di col nome di come figlio di
e hanno dichiarato che col presente atto lo riconoscono per proprio figlio
all'effetto della sua legittimazione in forza del seguito matrimonio.

Letto il presente atto agli intervenuti, essi si sono con me sotto-
scritti. (4).

Sposo Sposa

Testimoni:

. Timbro parrocchiale.

. Parroco (o delegato).

NOTA. — Il presente modulo e il seguente vanno convenientemente modificati, qualora
si verifichi uno dei casi di cui ai numeri 34 e 35 dell'*Istruzione*.

(1) Nome, cognome, età, luogo di nascita, professione e domicilio o residenza: nome,
cognome, paternità, domicilio o residenza dei genitori. In caso di diversità tra i certificati
religiosi e civili si specifichino le diversità.

(2) Nome, cognome, paternità, età, domicilio.

(3) Quando è richiesto per legge particolare o per consuetudine.

(4) Qualora gli sposi non sappiano o non possano scrivere si dichiara nell'atto di ma-
trimonio.

MOD. XVI — (Cfr. capo IV dell'*Istruzione*).

Comunicazione all'ufficiale di stato civile.

Parrocchia di

Al signor ufficiale di stato civile del Comune di

Trasmetto alla S. V., a norma di legge, uno degli atti originali del matrimonio celebrato il innanzi a me sottoscritto (ovvero innanzi al Sac. da me delegato) dai sigg. affinché sia trascritto nei registri di stato civile di questo Comune per tutti gli effetti civili.

. li

Il Parroco.

ATTI ARCIVESCOVILI

Settimana del Clero a Chieri

Casa della Pace 14-19 Ottobre

Venerabili fratelli,

Con vero piacere veniamo ad annunziarvi una grazia singoiare del Sacro Cuore al nastro Clero Diocesano in quest'anno: cioè la Settimana Religioso-Sociale che si terrà nella Casa della Pace in Chieri dal 14 al 19 prossimo ottobre. L'iniziativa è della massima importanza, perchè se sarà coronata, come speriamo, da esito lusinghiero si otterrà un efficace risveglio a favore dell'Azione Cattolica in Diocesi nostra.

Molto già si è fatto in questo campo; e ne sia ringraziato Iddio e lo zelo vostro, o diletteissimi Sacerdoti, che al cumulo degli altri doveri Sacerdotali; avete compreso dovervi aggiungere pure questo dell'Azione Cattolica « come una necessaria appartenenza al ministero Sacerdotale ». (Lettera del S. Padre al Card. Gasparri 24-1-927).

Ma se diamo uno sguardo ai quadri di questa Azione Cattolica in Diocesi, dobbiamo anche con vero rammarico constatare come in molte, troppe parrocchie, essa non esiste affatto; in alcune esistono soltanto alcune branche mentre sono trascurate le altre; in alcune ancora non si è fatto che mutare nomi ad associazioni preesistenti e finalmente non tutte le Associazioni Cattoliche vengono accudite con quella cura e sorveglianza che unicamente possono far dare quei frutti di rinascita spirituale e cristiana che tutti ci attendiamo.

Sia dunque benvenuta la nostra Settimana del Clero, per confortare, illuminare, incoraggiare quanti già lavorano in questo campo con tanto spirito di sacrificio e per scuotere quanti, non vogliamo credere, per mancanza di zelo, ma per pregiudizi e difficoltà facilmente sormontabili, sono ancora freddi o tiepidi per questa nobilissima causa, per la quale « ciò che è fatto o lasciato fare in favore o contro di essa, è in favore o contro gli inviolabili diritti delle coscienze e della Chiesa » (Concistoro del 23 di Maggio 1923).

Desideriamo perciò che tutte le parrocchie vi siano rappresentate e che particolarmente vi intervengano quanti non hanno mai partecipato a queste settimane di Clero, specie i RR.mi Parroci, dai quali deve partire ogni iniziativa, incoraggiamento e sostegno a quanti del laicato lavorano con noi per l'Azione Cattolica.

L'epoca ci sembra propizia; la spesa relativamente minima, bastando applicare alcune Sante Messe ed i vantaggi che individualmente ed alle nostre organizzazioni saranno arrecati immensi.

La Giunta Centrale ci ha assicurato che invierà i migliori maestri specializzati in tali materie e noi stessi, almeno in parte, saremo presenti.

La nostra Giunta Diocesana (Corso Oporto 11) alla quale devono pervenire le adesioni ed alla quale affidiamo l'organizzazione della Settimana, darà in seguito i più precisi ragguagli; per ora vi basti sapere la data precisa, onde possiate per tempo provvedere, ed il nostro vivissimo desiderio che vi partecipiate.

Fin d'ora preghiamo e facciamo pregare i nostri organizzati, le pie

persone, gli Istituti Religiosi maschili e femminili per ottenere dal Sacro Cuore gli aiuti indispensabili per assicurare la riuscita.

Benedicendovi con affetto, faccio ancora una volta mie le parole del S Padre: « Lo sanno tutti; è bene che tutti lo sappiano che l'Azione Cattolica ci è cara come la pupilla dei nostri occhi ».

Torino, 12 luglio 1929

* GIUSEPPE, *Card. Arcivescovo*

ATTI DELLA CURIA ARCIVESCOVILE

È COMUNICATI DIOCESANI

NOMINE ARCIVESCOVILI

- Teol. ALBRY Avv. Cav. Maurizio, Curato di Stupinigi, nominato Canonico Onorario della Collegiata di Moncalieri.
Sac. BORGARELLO Don Giovanni, Beneficiario a Cambiano, nominato Cappellano della Borgata Favari di Poirino.
Sac. GROSSO Don Pietro, Cappellano alla Calma di Corio, nominato Beneficiario a Oglianico.

DESIGNAZIONE DEI CONVITTORI DEL 2.° ANNO

- Sac. ALLORA Don Pietro, Vicecurato a Valperga.
Sac. BARALE Don Vincenzo, Prof. nel Seminario Arciv. di Giaveno.
Sac. BARACCO Don Luigi, Vicecurato a Cavallerleone.
Sac. BARBERIS Don Bernardo, Vicecurato a Brandizzo.
Sac. BAVA Don Giovanni, Vicecurato a Berzano S. Pietro.
Sac. CORGIATTI Don Luigi, Vicecurato a Cassino.
Sac. GANDINO Don Giacomo, Vicecurato a Salassa.
Sac. GROSSO Don Romano, Vicecurato a Volvera.
Sac. PAGLIA Don Domenico, Vicecurato a S. Maria di Avigliana.
Sac. PERINO Don Giacomo, Vicecurato a S. M. La Motta di Cumiana.
Sac. POZZO Don Felice, Vicecurato a Coazze
Teol. SCHIERANO Don Baldassarre, Vicecurato a S. Secondo, Torino.
Sac. TALLANDINI Don Aldo, Vicecurato a Mezzenile.
Sac. UNERE Don Alessandro, Vicecurato a Favria.

TRASFERIMENTO DI VICE - CURATI

- Sac. ALLAMANO Don Ottavio, da S. Giovanni di Racconigi ad Alpi-gnano.
Teol. APPENDINO Don Vittorio, da Lucento a S. Gioachino, Torino.
Teol. BEONE Don Eugenio, da S. Giorgio, Torino, a S. Andrea di Bra.
Teol. COLOMBERO Don Giovanni, da S. Francesco al Campo a Mathi.
Teol. CROSETTO Don Giovanni, da Barbania a Grugliasco.
Sac. DALLAVALLE Don Giuseppe, dalla Maddalena di Giaveno a N. S. della Provvidenza in Torino.
Teol. DAVI Don Lorenzo, da Lucento ai SS. Angeli Custodi, Torino.
Teol. DEMICHELIS Don Lorenzo, da Caramagna Piemonte a S. Giovanni di Racconigi.
Teol. DEMICHELIS Don Mario, da S. Maria di Avigliana a Pancalieri.
Teol. DUTTO Don Albino, dai SS. Angeli Custodi a S. Giorgio, Torino.
Teol. FASANO Don Giuseppe, dalla Pieve di Savigliano a Nichelino.

Sac. MARCONETTO Don Giorgio, da Trana a S. Barbara, Torino.
Teol. QUADRO Antonio, da S. Rita da Cascia a Lucento, Torino.
Sac. SÖFFIETTI Don Giacinto, da S. Sebastiano Po a Pino l'orinese.
Sac. VALLE Don Roberto, da N. S. della Provid. in Torino a Cavour.
Teol. VIGNA Don Mario da Favria ai SS. Pietro e Paolo, Torino.

AVVISO. — I Vicecurati suddetti, sia di prima nomina che trasferiti, devono ritirare presso la nostra Curia le facoltà opportune per esercitare il proprio ufficio, e cioè: i Vicecurati di prima nomina, il patentino di Vicecurato; e i trasferiti, la conferma delle facoltà per la nuova destinazione.

SACERDOTI NOVELLI

Nella festività dei SS. Pietro e Paolo, S. Em. Rev.ma il Sig. Cardinale Arcivescovo ordinava i Rev.di Diaconi:

BERTOLONE Giovanni, di Corio.
BORELLI Giovanni, di Torino.
CHIARI Ernesto, di Torino.
CHIAUDANO Pasquale, di Chieri.
LUCCO-CASTELLO Luigi, di Valdellatorre.
PIOVANO Antonio, di Cambiano.
TIVANO Battista, di Villafranca Piemonte.
VOTA Francesco, di Salassa.

Orario della Cassa Diocesana

Si avvertono i Rev.di Parroci e Sacerdoti che l'ufficio della Cassa Diocesana resterà chiuso dal 1.º al 20 Agosto.

Perciò, chiunque ne avesse bisogno, è pregato di provvedervi in tempo utile.

Domande dei Seminaristi per riduzione di pensione

La retta mensile dei Chierici dei Seminari di Torino e di Chieri resta fissata per il prossimo anno scolastico in L. 150 e per gli alunni del Seminario di Giaveno in L. 120 mensili, oltre la solita quota d'ingresso.

Gli alunni che per gravi motivi non potessero pagare integralmente questa retta, dovranno *entro la prima quindicina di agosto, presentare* domanda al Rettore del proprio Seminario, nella quale devono indicare:

- a) quale retta pagavano nell'anno scolastico precedente;
- b) se nel Seminario o nei proprii paesi godono qualche pensione o sussidio e di quale entità.

Alla domanda dovranno pure unire i seguenti documenti:

1) Dichiarazione del proprio Parroco e Certificato dell'Agente delle imposte o del catasto, da cui consti lo stato patrimoniale della famiglia del ricorrente;

2) Stato di famiglia, rilasciato dal proprio Podestà, da cui risultino: le condizioni finanziarie della famiglia ed i membri di cui essa si compone.

Gli alunni che già hanno presentato i suddetti documenti nell'anno precedente dovranno solo rinnovare la domanda, allegando una dichiarazione del proprio Parroco da cui risulti che le condizioni economiche non sono mutate.

I Rettori dei suddetti Seminari trasmetteranno poi dette domande alla

Commissione Diocesana nella prima quindicina di Settembre e questa, dopo averle esaminate, in base alla condotta ed alle condizioni di ciascun Seminarista, assegnerà un adeguato sussidio sulle offerte raccolte nella Diocesi, in modo che tutte le pensioni dei Chierici di Torino e di Chieri sieno integrate in L. 150 mensili, e quelle degli alunni di Giaveno in L. 120.

I Seminaristi che entro la prima quindicina d'Agosto non presenteranno la domanda suddetta corredata dai relativi documenti, entrando nel prossimo Ottobre in Seminario dovranno pagare la pensione intiera.

Si fa perciò calda raccomandazione ai RR. Parroci perchè avvertano i Seminaristi loro parrocchiani a fare in tempo utile tale domanda affinché la Commissione possa stabilire le riduzioni necessarie per ogni alunno prima dell'apertura dei Seminari. A queste norme devono pure uniformarsi quei RR. Parroci o genitori che intendessero inviare nel prossimo Ottobre nel Seminario di Giaveno nuovi alunni.

Proroga per la prescrizione dei biglietti di Stato da L. 5 e L. 10

Riceviamo dalla R. Prefettura:

Il Ministero delle Finanze comunica che con decreto Ministeriale 6 corrente, il termine per la presentazione dei biglietti di Stato da L. 5 e L. 10, già fissato al 30 corrente, viene prorogato al 31 dicembre 1929.

Sarei veramente grato a V. E. Rev. se, allo scopo di evitare danni, specialmente alle classi meno abbienti, si compiacesse impartire le opportune istruzioni ai Reverendi Sacerdoti dipendenti da codesta Curia, perchè vogliano portare a conoscenza dei fedeli il suddetto provvedimento nei modi e termini che riterranno più opportuni e specialmente durante le pubbliche funzioni.

f.to Il prefetto: •MAGGIONI.

Correzione al Calendario Liturgico

Nel Calendario Liturgico del corr. anno, pag. 67, al giorno 21 Agosto per errore tipografico, c'è uno spostamento di parole che può recare confusione; si avverte perciò che occorre correggere così:

.....in unitate ejusd. — Vesp. de seq. (1) ut in psalt. et in I vesp. festi, com. praec. ac Ss....

ATTI DELLA SANTA SEDE

SACRA CONGREGAZIONE DEL CONCILIO

E.mo e R.mo Signor mio Oss.mo,

Mentre Le accludo copia della Circolare mandata dal Ministro della P. I. ai RR. Provveditori agli studii, richiamo l'attenzione della E. V. su questi punti principali:

1. Prima dell'inizio di ogni anno scolastico, cioè nel mese di Settembre, la E. V. proporrà al R. Provveditore i nomi dei sacerdoti da Lei designati per la ispezione dell'insegnamento religioso nelle scuole primarie.

2. Raggiunto l'accordo i sacerdoti incaricati dell'ispezione presente-

ranno *al più presto*, al R. Ispettore scolastico il piano di massima delle ispezioni annuali, indicando la *data esatta* della visita da farsi, *una volta almeno* dentro l'anno scolastico, ad ogni scuola.

3. Ottenuta dal R. Ispettore l'approvazione del detto piano *d'ispezione colle date precisate*, il sacerdote incaricato della ispezione la compirà nel giorno determinato, anche se non si trovano presenti il R. Ispettore o il Direttore didattico.

4. Il sacerdote ispettore si asterrà di muovere all'insegnante di Religione rilievi o censure: queste, ove occorrono, dovranno sempre essere rivolte per iscritto al R. Ispettore.

5. Riguardo all'ispezione si osservino poi le *norme* comunicate ai R.mi Ordinari con Circ. del 25 Ottobre 1926, e specialmente il disposto al n. 7 il quale ordina che il sacerdote ispettore mandi al R.mo Ordinario una dettagliata relazione della ispezione fatta. L'Ordinario poi, ove credesse necessario presentare rilievi al R. Provveditore, lo potrà fare direttamente oppure pel tramite del Delegato regionale scolastico.

Baciandole umilissimamente le mani, mi professo

di V. E. R.ma u.mo servitor vero

DONATO Card. SBARRETTI, Prefetto.

Circolare Ministeriale ai RR. Provveditori sull'insegnamento religioso nelle scuole elementari

L'art. 27 del T. U. delle Leggi e norme giuridiche sulla istruzione elementare, approvato con R. D. 5 Febbraio 1928 N. 577, pone come è noto, a fondamento e coronamento della istruzione stessa, l'insegnamento della Dottrina Cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione Cattolica.

Col promuovere siffatta norma il Governo non intendeva soltanto di compiere un formale atto di ossequio a quella che è la Religione ufficiale dello Stato, bensì di instaurare su basi essenzialmente nuove l'educazione e l'istruzione dell'infanzia, sì che tutto il processo formativo delle nuove generazioni venisse a trovarsi permeato o, per dir meglio, vivificato dal contenuto altamente spirituale della Religione stessa e del suo carattere sacro di culto con tradizioni due volte millenarie.

Al raggiungimento di questo alto fine lo Stato predispose mezzi molteplici, quali l'introduzione della Dottrina Cristiana come materia obbligatoria di studio in tutte le classi elementari, l'istituzione di speciali libri di testo per la Religione, la recitazione di preghiere e l'esecuzione collettiva di canti religiosi, la preparazione dei maestri negli Istituti Magistrali o mediante corsi speciali; a tali provvidenze si accompagna la vigilanza da parte della Autorità Ecclesiastica sul modo di funzionare dell'insegnamento in parola e la sua partecipazione alla scelta dei maestri idonei ad impartirlo.

Ben scarsa tuttavia sarebbe l'efficacia pratica di tali disposizioni, se lo Stato non potesse far assegnamento pieno sullo spirito di collaborazione e sullo slancio intelligente di coloro che sono chiamati ad applicarle: gli insegnanti, cioè, cui incombe il grave ed onorifico compito di preparare alla Patria una gioventù italiana e cristiana di pensiero, di sentimento e d'azione.

E' necessario pertanto che i maestri i quali intendano accettare l'incarico speciale che la legge loro affida, debbano adeguare la propria cultura al grande movimento di rinascita spirituale che il nostro Paese at-

traversa; sì che l'insegnamento religioso da loro impartito non abbia a risolversi in una vacua esercitazione mnemonica ma sia principio fecondo di vita.

Spetta alle Autorità Scolastiche di indirizzare e di vigilare le letture e le esercitazioni dei loro subordinati; come pure di adoperare la più scrupolosa diligenza nell'accettare la idoneità di quelli tra essi che vengano proposti, a termini del Regolamento Generale, al giudizio dell'Autorità Diocesana per il conferimento dei relativi incarichi.

Ma anche alle gerarchie Ecclesiastiche è affidato un compito di non minore importanza e responsabilità: onde può dirsi con certezza che nessun risultato veramente efficace può essere raggiunto in questo campo, che non sia il frutto di un cordiale spirito di collaborazione fra le due autorità interessate; mercè il quale, le esigenze imprescindibili della Scuola e della Chiesa, lungi dall'essere sacrificate l'una all'altra, riescano a fondersi armonicamente per il miglior raggiungimento dei fini comuni.

A questo proposito giova avvertire che la dichiarazione di idoneità all'insegnamento religioso, eventualmente prodotta dalla autorità ecclesiastica per taluni insegnanti, non può e non deve dar luogo come talora avviene, a contestazioni e polemiche, in quanto essa non implica necessariamente un carattere di demerito per il maestro, ma constata tutto al più una particolare inconciliabilità di natura tutta subiettiva.

Altro problema importante è quello delle ispezioni al funzionamento dell'istruzione religiosa.

Il riconoscimento delle facoltà, nella autorità ecclesiastica, di pronunciarsi sulla scelta degli insegnanti di religione, conduce con se quella di vigilare, per mezz^o di propri delegati, sul modo col quale tale istruzione viene impartita. Di qui le norme del R. D. 11 Gennaio 1925 la cui portata fu chiarita con circolare del 14 Novembre successivo N. 4729.

L'applicazione pratica, tuttavia di queste disposizioni ha dato luogo, in taluni casi a qualche inconveniente; specie per la difficoltà di raggiungere un accordo fra autorità scolastiche e Sacerdoti ispettivi, circa la data più propizia per la visita da eseguirsi alle varie scuole.

Nell'intento di rendere quanto più è possibile spedito e sicuro lo svolgimento di tale parte del servizio, dispongo che le SS. LL. si attengano da ora innanzi alle seguenti istruzioni:

Al principio di ogni anno, gli Ordinari proporranno ai RR. Provveditori competenti i nomi dei Sacerdoti da essi delegati per la vigilanza sull'istruzione Religiosa.

Allorchè fra le due parti si sarà raggiunto il necessario accordo, i Sacerdoti investiti dell'incarico presenteranno al R. Ispettore scolastico il piano di massima delle ispezioni annuali, nel quale ogni Scuola verrà proposta per una visita almeno.

Il R. Ispettore, approvato che abbia tale piano, procurerà o personalmente, o per mezzo dei Direttori Didattici competenti, di presenziare la visita.

Qualora tale intervento non fosse assolutamente possibile, il Sacerdote Ispettore potrà compiere la visita anche da solo. In niun caso tuttavia, è consentito a quest'ultimo di muovere all'Insegnante di Religione rilievi e censure: queste, ove occorran, dovranno essere sempre rivolte per iscritto al R. Ispettore, che è il solo responsabile dal punto di vista didattico e disciplinare dell'insegnamento.

In base alle osservazioni ed ai rilievi raccolti, il R. Ispettore trasmetterà prima dell'inizio di ogni anno scolastico, una relazione al R. Provveditore agli Studi, che servirà di base per il conferimento dei nuovi incarichi.

Sulla base di queste direttive fondamentali, riuscirà agevole alle SS. LL. di impartire alle Autorità dipendenti istruzioni chiare e precise, si che col prossimo anno scolastico il funzionamento di questo delicato ed importante ramo dei servizi abbia a svolgersi senza inciampi e col maggior desiderabile frutto, pel raggiungimento degli alti fini che il Governo si propone.

Le SS. LL. vorranno inviarmi sollecita assicurazione al riguardo, ed informarmi, di volta in volta, delle questioni di particolare rilievo, che possono insorgere nell'applicazione delle norme suaccennate.

Il Ministro f.to BELLUZZO.

SEGRETERIA DI STATO DI SUA SANTITÀ

Felicitazioni per le feste del B. Don Bosco

Dal Vaticano, 21 Giugno 1929.

E.mo e R.mo Signor mio Oss.mo,

Con particolare gradimento Sua Santità ha letto la relazione dell'Eminenza Vostra Rev.ma sulle feste celebrate in onore del Beato Don Bosco.

Il contegno devoto e fervido della popolazione, i festosi ornamenti delle case, l'intervento delle Autorità al completo, il grandioso e disciplinato corteo, e specialmente il concorso di tanta gente alle funzioni e ai SS. Sacramenti sono pubbliche manifestazioni di fede e di pietà tali, che non possono non commuovere vivamente il cuore del Santo Padre.

Mentre quindi Sua Santità si congratula volentieri con l'Eminenza Vostra e con tutti i fedeli che hanno dato una prova così eloquente di sincera adesione alle sacre tradizioni degli avi, prega il Signore che voglia largamente fecondare i germi di grazia diffusa nei cuori di tanti figli, per intercessione del Beato Don Bosco. Come auspicio intanto di questi favori celesti e come pegno della Sua particolare benevolenza imparte all'Eminenza Vostra e a tutti i diocesani l'Apostolica Benedizione.

Baciandole umilissimamente le mani ho il piacere di raffermarmi con sensi di profonda venerazione

Di Vostra Eminenza Rev.ma

Umil.mo dev.mo servitore
P. Card. GASPARRI

Ringraziamento ai Pellegrini per l'obolo di S. Pietro

Vaticano, 8 Giugno 1929.

Ill.mo Signore,

Sono lieto di confermarLe che Sua Santità si è compiaciuta dell'offerta di L. 10.000 fatta dai fedeli Torinesi per l'Obolo di S. Pietro, in occasione del pio pellegrinaggio presso la tomba del Principe degli Apostoli.

Questo generoso tributo di pietà filiale verso l'Augusto Pontefice è riuscito tanto più gradito al Suo cuore paterno, perchè accompagnato da fervidi auguri e da pubbliche azioni di grazie rese al Signore, per averGli concesso di celebrare le Sue Nozze d'oro sacerdotali.

Nel ringraziare vivamente la S. V. Ill.ma ed i singoli oblatori, il Santo Padre invoca su tutti dal Cielo copiose ricompense, ed invia ben di cuore la Sua Apostolica Benedizione.

Mi valgo volentieri dell'incontro per raffermarmi con sensi di sincera e distinta stima

di V. S. Ill.ma aff.mo per servirla

P. Card. GASPARRI.

Ill.mo Signore

Mons. Giuseppe Assom

Direttore Opera Pellegrinaggi - Torino.

COMMISSIONE DIOCESANA PER LA MUSICA SACRA

Comunicato.

Questa Commissione constatando il ripetersi frequente di abusi ed infrazioni contro le tassative disposizioni liturgiche riguardanti il suono e canto nelle funzioni religiose, abusi già altra volta denunciati, è costretta ancora una volta a pregare i RR. SS. Parroci e Rettori di Chiese, di volerli eliminare, tale essendo la precisa volontà dell'Autorità ecclesiastica.

1) E' proibito in tutte le funzioni religiose, il suono di qualsiasi strumento musicale, eccetto l'organo o l'armonio, e questo anche quando si tratti di accompagnare il canto.

2) E' proibito il canto *a solo* delle donne.

3) E' proibito alle donne o ragazze, anche formanti Scuola, di prendere parte ad esecuzioni musicali promiscuamente con uomini e ragazzi

4) Sono pure severamente proibiti, durante le messe lette, i *Concerti strumentali*, che ancora si mantengono in qualche Chiesa.

5) Nelle Messe solenni è prescritto di cantare le così dette *parti variabili*: e quando per grave causa non si possono cantare, si devono leggere *recto tono*.

La forte e chiara parola di S. S. Papa XI nella Costituzione Apostolica: *Divini cultus sanctitatem*, del 30-12-1928, che non è solamente invito, ma comando di uniformarsi esattamente a tutte le prescrizioni emanate dalla Chiesa a questo riguardo, dà a questa Commissione l'assicurazione che non dovrà più ritornare su tale argomento.

Esercizi Spirituali per gli Ecclesiastici

Santuario della Madonna dei Fiori - Bra

1° Corso - Dal mattino 16 settembre al mattino del sabato 21 settembre

2° Corso - Dal mattino 23 settembre al mattino del sabato 28 settembre

I signori ecclesiastici sono pregati di dichiarare a quale dei due corsi intendono prendere parte e, qualora non vi fosse posto nel primo se sono disposti ad intervenire al secondo. — Possono celebrare ogni mattina la S. Messa con applicazione libera — La spesa del vitto sarà fatta ad economia e condivisa fra gli esercitandi.

Predicatore per tutti e due i corsi il R.mo Canonico Luigi Negri da Bergamo. Rivolgere le domande con cartolina doppia al Rettore del Santuario. Si pregano i giornali cattolici a voler dare pubblicità al presente avviso; ed i Reverendi Parroci di tenerlo affisso alla sagrestia.

Mons. Luigi Pagano, Priore di S. Andrea e V. F.

LA PAROLA DEL PAPA

La chiusura del convegno dei giornalisti cattolici

Il 26 giugno il Santo Padre riceveva in udienza i partecipanti al Convegno dei Giornalisti Cattolici e pronunciava il seguente discorso:

« E' con particolare compiacenza e consolazione del cuore paterno, egli dice, ce vi vediamo, diletteggianti figli; sinceramente e paternamente vi ringraziamo di avere voluto che la benedizione del Padre fatta di presenza — come sempre anche da lontano vi segue — fosse la corona di queste vostre giornate di lavoro, così bene divise, e per felice necessità destinate ad essere tanto proficue all'opera vostra che è anche opera Nostra.

Questa particolare compiacenza Noi la sentiamo non solo perchè Ci troviamo in presenza di diletteggianti figli Nostri, sempre carissimi, quando vengono a Noi, da qualunque parte della grande famiglia essi vengano, e neanche per quella ragione degli estremi opposti per la quale talvolta esultiamo nel vedere questi figli venuti dalle più lontane parti della nostra grande famiglia, in quello che è divenuto, ben può dirsi, il paese di San Pietro, appunto perchè in esso è la sede di Pietro.

Non è solo per questo che la consolazione di benedirvi e salutarvi è particolare, ma anche e soprattutto perchè voi siete chiamati a formare la schiera dei giornalisti cattolici o, se vi piace di più, la stampa cattolica. Certamente vi sono le macchine, ma anche il pennello di Raffaello non era Raffaello, nè le macchine possono dare quel contributo spirituale che fa essere la stampa quello che è.

E voi siete, sentiamo il dovere di dirlo in un senso che non vuole essere soltanto riconoscimento della realtà, ma espressione di alta e nobilissima riconoscenza paterna, voi siete come stampa cattolica la Nostra stessa voce.

E neanche, diciamo, il portavoce, ma propriamente la voce, perchè in certi momenti ben pochi fra i Nostri figli potrebbero senza di voi conoscere il Nostro pensiero. Ci congratuliamo dunque con voi specialmente in coordinazione al vostro programma, che vi ha riunito in questi giorni e che, ben lo sappiamo, con la cura che vi è solita avete così bene discusso, chiarito ed illuminato. Questo programma era quello di raggiungere accordi e concentramenti per le comuni direttive che vi metteranno in grado di fare quello che corrisponde così bene alle esigenze del momento, e concorrere anche voi, non diciamo allo sfruttamento che è una brutta parola, ma alla fecondazione spirituale di questo momento così storico, così importante, che sta fra il passato e l'avvenire, che chiude il passato e apre l'avvenire con tutto quello che è dato umanamente pensare, prevedere, sperare, dopo gli avvenimenti che tutti conoscete, e che hanno fatto trasalire il mondo intero, e più particolarmente il mondo cattolico italiano, più di ogni altro vicino alla sede di S. Pietro.

Dopo questi avvenimenti, tutti certamente qualcosa si attendono, e sarebbe grande sventura se l'attesa fosse delusa e se ad essa non fosse corrisposto. Questi momenti fanno volgere gli occhi verso l'avvenire. Sono fatidici o fatali, se vuol dirsi in senso proprio, perchè portano con loro nuove sorti, nuovi disegni di questa Provvidenza che nulla fa invano. Dunque entrare nello spirito di questi momenti, intenderli nel loro senso divino, intenderli con il pensiero divino che li ha preparati, cooperare alla fecondazione in questo attuale nuovo fermento di idee, di pensieri di sentimenti, di decisioni, è quello che anzitutto abbiamo dovuto fare Noi, perchè a Noi, il Signore ha detto « *Duc in altum* »; è a Noi, che nel mistero della Sua misericordia e bontà infinita, ha devoluto la medesima responsabilità. Ma poi, dopo di Noi, sta l'opera della gerarchia, come è stata dal principio l'opera degli Apostoli e dei loro successori nel sacerdozio e nell'episcopato.

(Continua)